

Regione Lazio

DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 luglio 2020, n. G07907

**Ambiente Guidonia s.r.l. - Procedimento di Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies
D.Lgs. 152/06 - di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 - Impianto TMB di Guidonia Montecelio
(RM)**

Oggetto: Ambiente Guidonia s.r.l. – Procedimento di Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06 – di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 – Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM)

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio.
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i.
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002, n.1 e s.m.i.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale —Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 Settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini.

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti	D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005	D.M. 27/09/2010
Classificazione rifiuti Linee guida ISPRA	Delibera SNPA 61/2019

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18/01/2012
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Proposta di deliberazione Consiliare concernente: Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.	D.C.R.L. n.8 del 24/07/2013

VISTA la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

PREMESSO che:

- con Decreto n. 93 del 16/10/2007 l'allora Commissario Delegato per l'emergenza ambientale ha approvato il progetto di un impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi sito in località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio presentato dal Consorzio Laziale Rifiuti (CO.LA.RI.) ritenendo *"l'intervento coerente con i requisiti e i principi ispiratori dei vigenti strumenti di pianificazione"* e subordinando la realizzazione e la relativa messa in esercizio all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale ed all'espletamento del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
- nel corso della successiva procedura di rilascio dell'A.I.A. sono stati acquisiti: il parere favorevole dell'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di RM – FR- LT della Regione Lazio reso in sede di conferenza dei servizi del 05/03/2010 confermato con nota n. 44935 del 10/3/2010 e il parere di compatibilità ambientale con prescrizioni reso dalla competente Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione, reso con nota n. 121427 del 14/5/2010, assunta al n. 95621 del 01/06/2010;
- con Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 è stata dunque rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'allora D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al Gestore CO.LA.RI. (oggi Ambiente Guidonia S.r.l.) per la realizzazione di un impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi (TMB);
- con Ordinanza del Presidente della Regione n. Z00002 del 12/08/2013 è stata richiesta alla Società di trasmettere il crono programma aggiornato, con cadenza mensile, dei lavori di realizzazione del costruendo impianto di TMB autorizzato con Determinazione n. C1869/2010;
- con nota prot. n. 0009711 del 31/03/2014 – assunta al prot. n. 209020 del 07/04/2014 – la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004, ha ordinato la sospensione dei lavori del costruendo impianto TMB;
- con nota del Comune di Guidonia Montecelio prot. n. 35350/urb del 23/04/2014, acquisita al prot. n. 255995 del 05/05/2014, l'amministrazione comunale ha trasmesso, con riferimento alla nota n. 9711 del 31/3/2014 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, la nota n. 29242 del 04/04/2014 con la quale la medesima amministrazione ha comunicato alla Soprintendenza che *"l'area oggetto dell'intervento non è compresa nel perimetro del parco, che lo stesso impianto ha ricevuto l'A.I.A. con Determinazione n. C1869/2010 ed infine che l'area non è interessata da beni ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ovvero PTPR"*;
- con nota prot. n. 0014103 del 15/05/2014 – assunta al prot. n. 282158 del 15/05/2014 – la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma,

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, ha invitato la Regione a revocare, in via di autotutela, gli atti e titoli abilitativi emessi, in quanto viziati da illegittimità;

- in data 07/04/2014, con nota prot. 31, la Società ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'impianto in questione;
- in data 06/06/2014, con nota prot. n. 217226, alla luce delle criticità sollevate dalla Soprintendenza con nota prot. n. 9711 del 31/03/2014, la Regione ha sospeso i termini di cui all'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 relativi all'istanza di modifica non sostanziale, rimandando ad una fase successiva la compiuta valutazione dell'istanza medesima;
- in data 11/06/2014 presso la Soprintendenza BBPPAA in via Cavalletti, 2, Roma si è tenuta una riunione tecnica per la valutazione degli aspetti fin qui sollevati nel corso della quale la Soprintendenza stessa ha confermato quanto già espresso con le sopra citate proprie note;
- con nota n. 22192 del 04/08/2014, acquisita al prot. n. 452938 del 06/08/2014, la Soprintendenza BBPPAA ha confermato la vigenza del provvedimento di sospensione dei lavori di cui alla nota prot. n. 9711 del 31/03/2014;
- è agli atti la nota prot. 550538 del 14/10/2014 dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale
- in data 30/7/2014 con Decreto emesso dal g.i.p. del Tribunale di Tivoli l'impianto è stato oggetto di sequestro;
- con Ordinanza n. 811 e 849/2014 RG Sequestri del Tribunale di Roma Sezione per il riesame la Sezione ha disposto il dissequestro dell'impianto;
- con nota n. 3 del 10/02/2015, acquisita in pari data al prot. regionale n. 72508, il CO.LA.RI. (oggi Ambiente Guidonia S.r.l.) ha avanzato domanda di variante non sostanziale all'A.I.A. che consisteva essenzialmente nel centralizzare le attività autorizzate con la Determinazione n. C1869/2010 nei capannoni edificati rinunciando alla realizzazione del capannone previsto in autorizzazione dedicato all'impianto di compostaggio nonché alla sezione impiantistica destinata al trattamento del percolato. Le porzioni di impianto realizzate, per quanto dichiarato dalla Società nella relazione tecnica a corredo dell'istanza, risultavano esterne alla fascia di rispetto di 100 m prevista per il bene puntuale diffuso riportato in Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Al fine di verificare quanto prima dichiarato dalla Società, la scrivente ha richiesto alla stessa di produrre idonee planimetrie dell'impianto realizzato, dalle quali si potesse evincere il non interessamento dell'area sottoposta a vincolo;
- la Regione Lazio ha informato, con nota n. 193376 del 09/04/2015, l'allora Direzione (oggi Segretariato) regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le relative Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici, della domanda di variante non sostanziale presentata dalla Società, nonché della richiesta avanzata alla Società di predisporre un elaborato grafico per verificare il non interessamento dell'area sottoposta a vincolo, anche per rispondere a quanto richiesto dal giudice amministrativo nella Ordinanza TAR Lazio Sezione Seconda Quater n. 6093/2014 che ha stabilito che la scrivente Amministrazione era tenuta a fornire alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo tutti gli elementi di chiarimento idonei a confermare o superare gli aspetti di criticità che avevano originato il provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto TMB;

- ai fini istruttori, relativamente alla domanda di variante non sostanziale *de qua*, la scrivente con nota n. 193525 del 09/04/2015 ha richiesto alla Società una serie di chiarimenti ed integrazioni;
- con nota n. 208832 del 20/04/2015 la Regione Lazio ha inviato al Segretariato regionale del Mibact ed alle relative Soprintendente la planimetria presentata dalla Società, in risposta alla nota sopra richiamata, richiedendo alle stesse se *“con l'aggiornamento dell'AIA conseguente all'approvazione delle modifiche non sostanziali richieste, si possano considerare superati gli aspetti di criticità che hanno originato il provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto TMB”*, nonché *“di voler valutare la necessità di imporre ulteriori prescrizioni alla Società in tale aggiornamento autorizzativo - stante la vicinanza dell'impianto alla fascia di rispetto per il vincolo riportato in Tavola B – ovvero se sono da ritenersi sufficienti quelle già contemplate nei provvedimenti di VIA e di AIA rilasciate”*. Con successiva nota n. 287836 del 27/05/2015 si sollecitava l'espressione del parere richiesto con nota n. 208832/2015, anticipando che in mancanza di riscontro si sarebbe proceduto ad assentire alla richiesta della Società, in quanto configurabile come *“modifica non sostanziale”* ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota MBAC-SPEAB-LAZ n. 8830 del 16/06/2015, acquisita al prot. n. 328512 del 17/06/2015, la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio ha inviato il parere richiesto comunicando che seppure l'impianto non era più direttamente interferente con il bene archeologico ciò non superava la palese illegittima ab origine dell'autorizzazione regionale del 2010 rilasciata in assenza di autorizzazione paesaggistica;
- con Determinazione n. G08879 del 17/07/2015 si è proceduto a volturare l'autorizzazione dal CO.LA.RI. alla società Ambiente Guidonia S.r.l.;
- con Determinazione n. G08880 del 17/07/2015 questa Amministrazione ha approvato le richieste di modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata alla Società in oggetto con Determinazione C1869/2010, essendo le stesse rispondenti sia a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce quale *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità*

competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa” nonché a quanto riportato all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. ed al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008. Ciò in ragione di due motivazioni principali: le modifiche richieste non comportano incrementi dei valori soglia previsti all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e l'approvazione della richiesta, essendo la stessa in riduzione rispetto a quanto autorizzato con il progetto originario e non incidendo, tra l'altro, sulla fascia vincolata, non avrebbe comportato *“effetti negativi e significativi sull'ambiente”* differenti da quanto già valutato dalla competente Area regionale competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale con provvedimento n. 121427 del 14/05/2010;

- in riferimento all'istanza di rinnovo prot. 3046 del 04/11/2013 dell'AIA di cui alla Determinazione C1869 del 02/08/2010 presentata dalla Società, con l'entrata in vigore del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”* non vi è più l'obbligo da parte dei gestori della presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA, e pertanto, il termine dei dieci anni di cui al comma 3, lett b) dell'art. 29 octies decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere per le installazioni esistenti e pertanto fino al 02/08/2020;
- con la stessa Determinazione G08880/2015, inoltre, si è stabilito che per il rinnovo dell'A.I.A. in parola, l'applicazione delle *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”* rese dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria Circolare prot. 22295/GAB del 27.10.2014, trovava seguito attraverso la convocazione della Conferenza di Servizi preordinata all'acquisizione anche del parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, pur in assenza di interferenza con le aree vincolate, al fine di acquisirne eventuali prescrizioni e indicazioni anche sulla base delle indicazioni del TAR come sopra richiamate;
- con nota n. 394009 de 21/07/2015 è stata indetta la Conferenza di Servizi convocandola per il giorno 16/09/2015;
- con successiva nota n. 459473 del 02/09/2015 l'Area Pianificazione Paesistica e Territoriale ha trasmesso la nota MBAC-SAR.LAZ n. 6491 del 06/08/2015 con la quale la Soprintendenza Archeologica ha comunicato l'avvio del procedimento di ricognizione e perimetrazione della *“zona di interesse archeologico”*, ex art. 142 c. 1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004. L'area dell'impianto in parola ricade nell'area perimetrata dalla Soprintendenza, pertanto alla Conferenza di Servizi con nota n. 485385 del 14/09/2015 è stata invitata anche l'Area regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

- nel corso della Conferenza di Servizi del 16/09/2015, per quanto rilevato nelle note prot. n. 492023 del 16/09/2015 dell'Area regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica e MBAC-SPEAB-LAZ n. 16421 del 16/09/2015 della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio entrambe allegate al relativo verbale di Conferenza, i lavori della stessa sono stati sospesi;
- successivamente la Ambiente Guidonia S.r.l. ha presentato istanza di collaudo, per il quale è stato effettuato sopralluogo in data 17/12/2015 e redatto relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 703908 del 18/12/2015;
- Successivamente la stessa Società con nota prot. 15 del 16 febbraio 2016 ha presentato la polizza fidejussoria rilasciata dalla ELBA Assicurazioni spa in data 10/2/2016 con decorrenza 17/7/2015 al 17/7/2022. L'importo garantito è pari ad euro 2.365.000
Ha p
- al fine di concludere il procedimento relativa al rinnovo dell'A.I.A. rilasciata con Determinazione n. C1869/2010, con nota n. 98951 del 24/02/2016 la Regione LAzio ha convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 14/03/2016;
- Nel corso della Conferenza sono stati acquisiti il parere della Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell'Etruria Meridionale n. 4017 dell'11/03/2016 che di fatto dà atto che la struttura realizzata è esterno alla fascia di rispetto del bene puntuale riportato nella tavola B25 del PTPR, ed il parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo n. 6617 del 14/03/2016 che da una parte continua a richiamare l'illegittimità iniziale dell'originario atto autorizzativo - che però ora sarebbe superata dal fatto che l'impianto è fuori dal vincolo - e dall'altra basa il proprio parere negativo richiamando l'avvio di un procedimento di imposizione di nuovo vincolo. Si precisa che tale vincolo era già stato imposto dopo la prima convocazione della Conferenza con una procedura che l'ufficio legislativo del Mibact ha ritenuto non corretta e che proprio alla vigilia della nuova conferenza, cioè in data 11/03/2016 la medesima Soprintendenza ha riavviato; le norme di salvaguardia relative a questo nuovo vincolo pertanto non risultavano ancora applicabili in quanto il Comune di Guidonia Montecelio non aveva ancora provveduto alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 42/2004;
- Nella medesima seduta di conferenza sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - o del rappresentante della ASL Roma 5 U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica che ribadisce quanto dichiarato nel corso del sopralluogo del 17.12.2015 effettuato presso l'impianto in occasione della presa d'atto del certificato di collaudo dell'impianto in parola, relativamente alla mancanza della barriera arborea prevista in autorizzazione e necessaria ad evitare la dispersione nell'ambiente di polveri ed emissioni odorigene, in assenza della stessa il Servizio non esprime parere favorevole all'esercizio dell'impianto.
 - o del rappresentante dell'ASL Roma 5 U.O.C. PRE.S.A.L. che ribadisce quanto dichiarato nel corso del sopralluogo del 17.12.2015 confermando le prescrizioni riportate nel relativo verbale.
 - o del rappresentante del Comune di Guidonia che ribadisce il parere favorevole subordinato alla validità della convenzione stipulata tra l'allora Co.la.ri., l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione comunale per la quale la Ambiente Guidonia S.r.l. ha già confermato la validità. Viene ribadito che la

stessa debba essere aggiornata in ragione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai comuni conferitori.

- con nota prot. GR/02/16/156775 del 23/3/2016 è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 241/90, una relazione sulla situazione ai fine di superare il dissenso emerso in conferenza dei servizi da parte del Ministero dei beni e le attività culturali segnalando inoltre che l'impianto in questione, pur con la irregolarità segnalata in fase di approvazione del 2010 e potenzialmente superata con la riduzione dell'area dell'impianto dal luglio 2015, concorre alla rete di impianti per la gestione dei rifiuti per la quale la scrivente regione è in procedura di infrazione comunitaria di cui alla sentenza Corte di Giustizia UE del 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13;
- con nota n. 167473 del 31/03/2016 è stato richiesto alla società un report di richiesta riscontro a quanto rilevato dalla ASL in sede di sopralluogo del 17/12/2015;
- dalla stampa si è appreso di un nuovo sequestro dell'impianto in questione per violazione dei vincoli paesaggistici;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo ha convocato il primo incontro in data 26 maggio 2016 con nota prot. 10451 del 20/5/2016;
- con nota Prot. n. GR/02/16/274880 del 24/05/2016 la Regione ha presentato relazione al Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con nota prot. 509598 del 12/10/2016 la Regione Lazio ha confermato che l'impianto in esame risponderebbe alle esigenze di fabbisogno della Regione medesima fino al 2024;
- il TAR con sentenza 5440 del 5/5/2017 ha respinto il ricorso proposto da associazioni ambientaliste avverso la determinazione G08880 del 17/7/2015 alla quale si rimanda per le motivazioni ivi rappresentate;
- con nota prot. 0000434 del 09/01/2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la delibera del 22/12/2017 con la quale il Consiglio dei Ministri ha disposto la prosecuzione del procedimento di autorizzazione all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto delle condizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in sede di conferenza dei servizi e fissando il termine finale dell'autorizzazione medesima al 31/12/2024;
- a seguito del ricevimento della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Regione Lazio con Determinazione n. G00368 del 15/01/2018 ha concluso positivamente il procedimento di rinnovo dell'A.I.A. disponendo che *...si terrà conto di tutte le prescrizioni pervenute in sede di conferenza dei servizi che saranno riportate nella determinazione di rinnovo dell'AIA che sarà successivamente emessa con termine finale della stessa alla data del 31 dicembre 2024...*;

VISTA la nota della soc. Ambiente Guidonia srl prot. 24 del 24/6/2020 acquisita al protocollo regionale 556082 del 25/6/2020 con la quale viene trasmesso il verbale di dissequestro dell'impianto in questione;

CONSIDERATO che la società Ambiente Guidonia s.r.l. ha presentato in data 19/3/2015 prot. 7 il Piano finanziario e la richiesta di tariffa di accesso proposta secondo il DC 15/2005 per un totale di 190.000 tonnellate/anno di rifiuti in ingresso per un importo pari ad euro/ton 124,53

ATTESO :

- l'impianto in argomento concorre alla rete di impianti per la gestione dei rifiuti
- l'impianto risulta fondamentale (anche a seguito degli incendi avvenuti negli impianti di Albano Laziale e di Roma, via Salaria) per la chiusura del ciclo integrato di rifiuti urbani all'interno dell'ATO Roma riportato nel Piano dei Rifiuti vigente di cui alla DCRL n. 14 del 18/01/2012 e risulta confermato nella proposta di aggiornamento del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025 (da un'economia lineare a un'economia circolare) adottato con D.G.R. n. DEC93 del 05/12/2019 dopo il termine del procedimento di VAS e attualmente in discussione in consiglio regionale per la definitiva approvazione;

RITENUTO, dunque di applicare la tariffa proposta, pari ad €/ton 124,53 di rifiuto urbano indifferenziato, al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti), in quanto coerente con i prezzi medi di mercato e con impianti di medesima tipologia e quantitativi autorizzati, valida fino ad approvazione della tariffa definitiva di impianto che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021

PRESO ATTO di quanto emerso nelle Conferenze dei servizi come da Determinazione n. G00368 del 15/01/2018, dei pareri degli enti coinvolti e dell'avvenuto dissequestro dell'impianto;

RITENUTO necessario a seguito di quanto emerso nel procedimento di rinnovo e delle normative intervenute in seguito all'A.I.A. rilasciata nel 2010, aggiornare e sostituire integralmente l'allegato tecnico alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter rilasciare il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto,

DETERMINA

per quanto in premessa,

1. di stabilire che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 rilasciata al CO.LA.RI. e volturata con Determinazione n. G08879 del 17/07/2015 alla Ambiente Guidonia s.r.l. (e per essa al proprio legale rappresentante *pro tempore*), n. REA RM - 1294069 C.F. e P.IVA 11317471008 con sede legale in Viale del Poggio Fiorito, 63 – 00144 Roma per l'installazione appartenente alla categoria di attività IPPC: 5.3., Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006 relativa all'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), loc. Inviolata, ha validità fino al 31/12/2024, secondo tutto quanto indicato nell'Allegato tecnico alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e sostituisce integralmente l'allegato tecnico di cui alla Determinazione n.C1869 del 02/08/2010;

2. di prendere atto della verifica di conformità tecnica del I° stralcio datata 12/11/2015 propedeutica all'inizio delle attività finalizzate al collaudo tecnico funzionale dell'impianto realizzato come da approvazione di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 aggiornata come da Determinazione n. G0880 del 17/07/2015, a firma del collaudatore Prof. Ing. Renato Gavasci, ferme restando le prescrizioni riportate nei documenti di collaudo e nel verbale di sopralluogo per il collaudo stesso del 17/12/2015;
3. di dare atto che il presente atto sostituisce, a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., le seguenti autorizzazioni ambientali, le quali avranno durata sincrona alla presente A.I.A.:
 - a. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.);
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, Parte Quinta, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.)
 - c. autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.).
4. di approvare in sostituzione del precedente, l'allegato tecnico al presente atto
5. di autorizzare l'esercizio dell'installazione in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato tecnico alla presente A.I.A.
6. di prescrivere che la società entro 60 giorni provveda ai seguenti punti, qualora tali indicazioni non siano ottemperate si procederà secondo l'art. 29 decies del DLgs. 152/2006
 - a. aggiornamento della verifica di conformità degli impianti esistenti relativamente al collaudo funzionale degli stessi effettuato a novembre 2015;
 - b. acquisizione dell'estensione delle previste garanzie secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., per un importo pari ad € 2.365.000,00. La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire l'intera durata della presente A.I.A., maggiorata di due anni;
 - c. redigere ai sensi dell'articolo 26-bis della Legge 132 del 01/12/2018 di conversione del D.lgs. 113 del 04/10/2018 ("Decreto Sicurezza") il Piano di Emergenza Interno (PEI) ed inviare alla Prefettura di Roma Capitale tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano Emergenza Esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella circolare interministeriale prot. n. 2730 del 13/02/2019;
 - d. la società, dovrà trasmettere entro 60 giorni una relazione idrogeologica al fine di individuare i piezometri di riferimento di monte e di valle ed i valori delle acque sotterranee del sito al fine di individuare i valori di riferimento, in considerazione che il sito è oggetto di procedimento di bonifica;
 - e. la società dovrà trasmettere entro 60 giorni l'aggiornamento del PMeC alle integrazioni/prescrizioni indicate nell'allegato tecnico allegato

- f. ove necessario, la società dovrà consegnare, all'attenzione dell'Autorità competente, apposita relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies comma 9-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., redatta secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al D.M. 95 del 15/04/2019 in vigore dal 10/09/2019;
7. di stabilire che, ad ogni modo, la Ambiente Guidonia s.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni e condizioni, tutte, previste nel presente atto e nei suoi allegati, incluso il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere aggiornato.
Per le attività non previste nel PMeC già approvato si prevede un tempo di aggiornamento di 180 giorni successivi ai 60 stabiliti per la presentazione dell'aggiornamento del PMeC
8. la società Ambiente Guidonia s.r.l. dovrà corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, al pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-octies, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., che i contenuti della presente A.I.A. possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta realizzate le suddette condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione;
10. Stabilire in proposito che la società predisponga una relazione circa la rispondenza dell'impianto e del PMeC alle BAT di cui alla Decisione 2018/1147 della Commissione del 10/872019
11. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29 – decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni:
- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
 - alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
 - alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

12. di stabilire che, il presente provvedimento, non esime la Ambiente Guidonia s.r.l. dal richiedere eventuali ulteriori autorizzazioni, non già sostituite con la presente A.I.A., necessarie al fine dell' esercizio dell'installazione de quo;
13. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all'art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del medesimo articolo, copia del presente rinnovo dell'A.I.A. e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'Autorità competente;
14. di stabilire che la presente determinazione sarà notificata alla Ambiente Guidonia s.r.l., nonché trasmessa alle seguenti Amministrazioni inviate a partecipare alla predetta Conferenza: Città Metropolitana di Roma Capitale; Comune di Guidonia Montecelio; ASL Roma 5 (ex Roma G); Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e dell'Etruria Meridionale; ARPA Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni

Il Direttore

Dott. Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

ALLEGATO TECNICO

DATI SULL'IMPIANTO

Il presente documento costituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo complesso impiantistico integrato, costituito da un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi con produzione di CSS e FOS e da un impianto per la produzione di compost di qualità da rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata, sito in località "Inviolata" nel Comune di Guidonia Montecelio (RM),

L'area sulla quale si intende realizzare lo stabilimento è sita nel Comune di Guidonia Montecelio in località Inviolata; il terreno è distinto in catasto al foglio 2, sezione Marco Simone, particelle 2-3-4-74-216-224-225.

L'impianto integrato in oggetto rientra nella seguente tipologia di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.:

- Cod. IPPC: 5.3 – Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

L'impianto è costituito, a seguito della variante dell'anno 2015, dalle seguenti attività:

1° stralcio funzionale

Un impianto TMB per il trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi, con produzione di CSS e FOS avente una capacità di trattamento di 190.000 ton/anno;

2° stralcio funzionale

un impianto per la produzione di compost di qualità da rifiuti organici raccolti in maniera differenziata avente una capacità di trattamento di 27.000 ton/anno;

3° stralcio funzionale

Linea di selezione di plastica, carta e metalli

4° stralcio funzionale

Raffinazione della FOS e Produzione di CSS

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMPLESSO IMPIANTISTICO

IMPIANTO TMB:

Il processo dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi è costituito dalle seguenti fasi:

- a) separazione dal rifiuto della frazione secca a più alto potere calorifico e trasformazione della stessa in CSS da utilizzare in impianti di valorizzazione energetica autorizzati;
- b) recupero dei materiali ferrosi e dell'alluminio (circa 3-4% in peso) da avviare agli impianti di raffinazione per essere poi reimpiegati nell'industria metallurgica;
- c) trattamento di digestione aerobica della frazione umida, con conseguente riduzione volumetrica, finalizzata alla produzione di una matrice organica digerita e stabilizzata (FOS - compost grigio circa il 15-20% in peso). Il tempo di residenza nei bacini di digestione è previsto in circa 2 mesi.

Tale impianto ha una capacità di trattamento massima di rifiuti di circa 190.000 ton/anno.

IMPIANTO COMPOSTAGGIO:

il processo di produzione di compost di qualità è costituito dalle seguenti fasi:

- a) linea di triturazione-omogeneizzazione rifiuti in ingresso;
- b) linea di maturazione;
- c) linea di raffinazione compost

La capacità di trattamento di tale sezione impiantistica è di circa 90 t/giorno di rifiuti.

LINEA DI SELEZIONE DI PLASTICA, CARTA E METALLI

La linea prevede l'integrazione delle linee finalizzata a consentire la valorizzazione dei rifiuti secchi con la produzione di carta, plastica e metalli. Ed è costituito dalle seguenti fase:

- a) area ricezione
- b) linea alimentata con gru elettroidraulica
- c) alimentatore a piastre primarie verso vaglio primario
- d) sottovaglio selezione manuale
- e) sopravvaglio linee scarti verso la produzione di CSS

RAFFINAZIONE DELLA FOS E PRODUZIONE DI CSS

La raffinazione della FOS viene eseguita con l'utilizzo di un vaglio di raffinazione, di separatori elettromagnetici ed a correnti parassite sui flussi in uscita, separatore aeraulico sul flusso di sopravaglio poi inviato alla produzione di CSS

La produzione di CSS viene alimentato dal sopravaglio primario, dal sopravaglio della linea di selezione di plastica, carta e metalli e dalla raffinazione della FOS. Sulla linea si susseguono: classificazione aeraulica, deferrizzazione, selezione manuale ed ottica e triturazione.

I - CONDIZIONI GENERALI

Ambiente Guidonia srl (di seguito Gestore) dovrà realizzare le opere nel rispetto degli elaborati progettuali, approvati con il documento di chiusura di Conferenza di Servizi d cui alla determinazione G00368 del 15/1/2018 e dei precedenti atti autorizzativi

Il Gestore dovrà, in particolare:

1. garantire che tutti gli impianti tecnologici (elettrici, di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, di illuminazione, elettronici in genere, di riscaldamento e climatizzazione incluse centrali termiche e frigo, di areazione artificiale, idrosanitari, di adduzione e distribuzione gas combustibile, di sollevamento, di protezione antincendio, cancelli e sbarre automatizzate, gruppi elettrogeni, ecc.) siano progettati (al livello esecutivo) e realizzati secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica (norme UNI e CEI); Aggiornare il nuovo PMeC in merito.
2. acquisire parere di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Roma in relazione alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi di detto Comando ed in particolare: gruppi di produzione energia elettrica, deposito materiale combustibile (stoccaggioCSS) ecc. Per le scelte impiantistiche e le misure antincendio di prevenzione e protezione dei lavoratori, da adottare nell'impianto, si rimanda a tale parere. Prima dell'inizio dell'attività il Gestore dovrà acquisire il CPI;
3. dovrà essere implementato nel PMeC un piano di controlli in merito alle acque meteoriche raccolte mediante la linea perimetrale di raccolta;
4. verificare periodicamente lo stato di conservazione del piano di calpestio e di lavorazione dell'impianto al fine di impedire infiltrazioni di inquinanti nel sottosuolo;
5. migliorare, nelle sistemazioni a verde, la componente vegetale naturale con l'utilizzo di specie arboree ed arbustive fitoclimaticamente compatibili e di maggior valore naturalistico rispetto alle attuali presenze mantenendone sempre la corretta manutenzione e cura
6. proteggere le parti epigee della pianta (colletto, fusto, chiome) e salvaguardare l'apparato radicale, qualora le attività di cantiere minacciassero le essenze arboree,;
7. mantenere la tinteggiatura dei manufatti con colori tenui, scelti tra quelli della gamma cormatica delle terre

8. al fine di garantire la schermatura dei fabbricati da eventuali punti di visuale, collocare una rampicante sempre verde a ridosso della recinzione, implementata da essenze arbustive. Sia internamente che esternamente alla recinzione dovrà essere effettuata una attenta e rigorosa piantumazione a sesto d'impianto adeguato con essenze arbustive autoctone di medio e alto fusto, e compatibilmente con le esigenze gestionali, all'interno dell'area d'intervento. Per le piantumazioni in genere dovrà essere garantito l'attecchimento delle specie impiantate, immediatamente sostituite nel tempo quelle ammalorate, e dovrà essere previsto un impianto di irrigazione;
9. rispettare le norme in materia di circolazione stradale in relazione all'accesso all'area degli autoveicoli;
10. garantire che, durante le fasi di gestione dell'impianto, sia mantenuto l'inquinamento acustico al di sotto dei limiti di legge. Dovranno essere, inoltre, adottate tutte le misure necessarie al contenimento delle polveri ed in particolare quelle richieste a garanzia della salute dei lavoratori;
11. garantire che, le opere di piantumazione perimetrale e sistemazione a verde, siano condotte coerentemente per tutte l'area delle pertinenze tecnologiche attraverso l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica nonché di essenze arbustive ed arboree in accordo con le caratteristiche vegetazionali dei luoghi. Al fine di mitigare l'inserimento ambientale da eventuali punti di visuale si dovrà porre a dimora essenze arbustive ed arboree ad alto fusto, con obbligo di attecchimento;
12. installare una ulteriore barriera (arborea o di altra natura), di idonea altezza, in direzione dell'edificio presente all'interno della fascia di rispetto di 500 m, nonché limitare, nella stessa direzione, le attività che possano produrre emissioni di qualsiasi natura;
13. presentare 120 giorni prima dell'avviamento dell'impianto un cronoprogramma che descriva dettagliatamente le fasi di "start-up" ed un opportuno piano di monitoraggio e controllo finalizzato al raggiungimento e verifica delle condizioni di progetto attraverso la messa a punto e taratura delle linee e dei relativi presidi ambientali;

COLLAUDO

Il Gestore dovrà depositare, relativamente al complesso impiantistico oggetto della presente autorizzazione, il certificato di collaudo delle opere, anche a stralci
Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici abilitati, esperti nel settore specifico (e non incompatibili) a cura e spese di Ambiente Guidonia srl e dovrà attestare l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli Enti partecipanti all'istruttoria.

GARANZIE FINANZIARIE

La messa in esercizio dell'attività è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie da prestare secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 755 del 24.10.2008, come modificata con la D.G.R. n. 239 del 17.04.2009, per un importo pari ad € 2.365.000,00.

Nella fase di esercizio il Gestore dovrà, in particolare:

- 14.**a conclusione della fase di avviamento con cadenza semestrale, trasmettere i dati relativi ai controlli di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 59/05, alla Regione Lazio, all'Arpa Lazio, alla Provincia di Roma e al Comune di Guidonia Montecelio, secondo le indicazioni riportate nel Piano di monitoraggio e Controllo;
- 15.**dalla data di messa in esercizio dell'impianto, con cadenza annuale, ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettere una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati, alla Regione Lazio, all'Arpa Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al Comune di Guidonia Montecelio secondo le indicazioni riportate nel Piano di monitoraggio e Controllo;
- 16.**comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;
- 17.**preventivamente comunicare alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 59/05;
- 18.**al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
- 19.**garantire che le aree relative all'impianto di trattamento meccanico biologico siano dotate di zone di servizio e deposito per le sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e di adeguata viabilità interna specificatamente individuata per far fronte anche a situazioni di emergenza in caso di incidenti;

- 20.**garantire che i punti di “presa campione” siano facilmente individuabili attraverso l’apposizione di apposita cartellonistica;
- 21.**garantire che il complesso impiantistico, nel suo complesso, sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alla rete di smaltimento acque, ai serbatoi di stoccaggio, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
- 22.**mettere a disposizione dei lavoratori adeguati servizi igienici e locali accessori (spogliatoi, ecc);
- 23.**provvedere alla formazione specifica per i lavoratori addetti ai macchinari (linee trattamento rifiuti, ecc.);
- 24.**assicurare che l’utilizzo di macchine, attrezzature, prodotti e materiali non introduca particolari rischi rispetto a quelli evidenziati con la documentazione rimessa;
- 25.**provvedere alla preventiva e specifica valutazione dei rischi secondo i dettami del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo ai rischi connessi a polveri, fumi e nebbie, gas e vapori, agenti biologici, agenti chimici, cancerogeni, rumori e vibrazioni, umidità, alte e basse temperature, ecc., all’esito della quale adottare idonee misure di prevenzione e protezione;
- 26.**garantire che gli ambienti siano costantemente mantenuti in condizioni tali da evitare il formarsi di atmosfere potenzialmente esplosive;
- 27.**predisporre, comunque, adeguate ed opportune misure di prevenzione incendi all’esito di specifica valutazione dei rischi, ed in particolare:
 - nomina e formazione addetti emergenza;
 - mezzi spegnimento incendi adeguati in funzione di superficie e natura delle aree di lavoro e delle strutture di trattamento rifiuti e di servizio;
 - segnaletica di emergenza e planimetrie vie esodo da esporre nelle aree di lavoro e nelle strutture;
 - registro manutenzioni antincendio;
 - scrupolosa osservazione di tutte le norme di prevenzioni incendi, sia generali che specifiche;
- 28.**provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;

- 29.** garantire la custodia continuativa dell'impianto;
- 30.** comunicare tempestivamente alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale all'Arpa Sezione Provinciale di Roma ed al Comune di Guidonia Montecelio, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;
- 31.** evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 32.** a far tempo dall'eventuale chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il Gestore è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

2 - CONDIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO

A. GESTIONE DEI RIFIUTI

Ambiente Guidonia srl. è autorizzata a ricevere presso **l'impianto TMB** i rifiuti, ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata, identificati con i codici CER di seguito elencati:

1) rifiuti urbani

- 20 01 08** - rifiuti biodegradabili di cucine e mense [Frazioni non recuperabili]
- 20 01 38** - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 [Frazioni non recuperabili]
- 20 02 01** - rifiuti biodegradabili
- 20 02 03** - altri rifiuti non biodegradabili;
- 20 03 01** - rifiuti urbani non differenziati e assimilati così come previsto dal regolamento comunale del Comune conferente;
- 20 03 02** - rifiuti dei mercati

2) rifiuti speciali non pericolosi

- 07 02 13** - rifiuti plastici;
- 15 01 01** - imballaggi in carta e cartone [Frazioni non recuperabili];
- 15 01 02** - imballaggi in plastica [Frazioni non recuperabili];
- 15 01 03** - imballaggi in legno [Frazioni non recuperabili];
- 15 01 05** - imballaggi in materiali compositi [Frazioni non recuperabili];
- 15 01 06** - imballaggi in materiali misti [Frazioni non recuperabili];
- 16 01 03** - pneumatici fuori uso;
- 16 01 19** - plastica;
- 17 02 01** - legno;
- 17 02 03** - plastica;
- 19 05 01** - parte di rifiuti urbani e simili non compostata;
- 19 12 01** - carta e cartone;
- 19 12 04** - plastica e gomme;
- 19 12 10** - rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)*solo in caso di blocco del processo;
- 19 12 12** - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, provenienti da impianti di livello tecnologico inferiore.

La Ambiente Guidonia s.r.l e, per essa, il proprio legale rappresentante *pro tempore*, è autorizzata ad accettare, e dunque trattare presso l'impianto TMB, una quantità complessiva massima pari a **600 t/giorno (190.000 t/anno)**.

I rifiuti speciali non dovranno, in ogni caso, superare il 10% della quantità annua sopra riportata.

La Ambiente Guidonia s.r.l è autorizzata a ricevere, presso **l'impianto di compostaggio**, i rifiuti identificati con i codici CER di seguito elencati:

- 02 01 02** - scarti animali
- 02 01 03** - scarti vegetali
- 02 01 06** - feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07** - rifiuti derivanti dalle silvicoltura
- 02 02 03** - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 04** - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 01** - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 01** - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 03 01 01** - scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05** - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 03 01** - scarti di corteccia di legna

- 03 03 07** - scarti della separazione meccanica della produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08** - scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 04 02 10** - materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
- 04 02 21** - rifiuti da fibre tessili grezze
- 15 01 01** - imballaggi in carta e cartone
- 15 01 03** - imballaggi in legno
- 19 06 06** - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 20 01 01** - carta e cartone
- 20 01 08** - rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 38** - legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 02 01** - rifiuti biodegradabili
- 20 03 02** - rifiuti dei mercati

La Ambiente Guidonia s.r.l e, per essa, il proprio legale rappresentante *pro tempore*, è autorizzata ad accettare, e dunque trattare presso l'impianto per la produzione di compost di qualità, una quantità complessiva massima pari a **90 t/giorno (27.000 t/anno)**.

Le operazioni di gestione autorizzate sui rifiuti di cui sopra sono richiamate di seguito:

Operazioni di recupero:

- R13** – Messa in riserva.
- R5** – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
- R4** – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.
- R3** – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche).

Operazioni di smaltimento:

- D15** – Deposito preliminare.
- D13** – Raggruppamento preliminare.

L'impianto è autorizzato allo svolgimento di tutte le operazioni sopra richiamate purché avvengano in un ciclo di produzione complesso ed unitario.

Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare:

- 33.** La classificazione dei rifiuti dovrà essere eseguita con le modalità e le indicazioni previste dalla Delibera Consiglio SNPA n. 61 del 27 novembre 2019: Approvazione Manuale "Linea guida sulla classificazione dei rifiuti" s.m.i.
- 34.** attenersi a quanto riportato DM 27/09/2010 e s.m.i. per i rifiuti prodotti dall'impianto
- 35.** verificare che, all'interno di tutti gli edifici, venga assicurato un ricambio orario conforme ai valori del progetto autorizzato; in caso di presidi umani continuativi si dovrà garantire un minimo di quattro ricambi ora. Tale ricambio dovrà essere pari a 10 nelle cabine dedicate a cernita manuale, se eventualmente realizzate;
- 36.** qualora la movimentazione dei rifiuti sia eseguita da un operatore su pala meccanica a raso o gru ponte, avere cura che la cabina di manovra della macchina sia dotata di climatizzatore e di un sistema di filtrazione adeguato alle tipologie di rifiuti da movimentare;
- 37.** dotarsi di un sistema di registrazione interno che consenta di mettere in relazione il rifiuto in ingresso e/o prodotto dalle operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate presso l'impianto (classificato con il rispettivo CER) con la linea di trattamento a cui è destinato o da cui è prodotto;
- 38.** avere cura di escludere, nell'impianto di selezione, qualsiasi operazione di cernita manuale (senza l'ausilio di alcuna macchina) su RU tal quali o frazioni residue dopo la raccolta differenziata. Le operazioni di cernita possono essere previste solo sul flusso della frazione secca;
- 39.** prevedere, per mantenere la pulizia degli ambienti, opportuni accorgimenti al fine di garantire che i rifiuti non fuoriescano dai nastri e dalle macchine di trattamento; a tal fine il Gestore dovrà verificare il corretto dimensionamento dei nastri trasportatori in relazione al volume di rifiuti trattato e di carterature inferiori atte a contenere eventuali fuoriuscite di materiale. Tali carterature dovranno essere periodicamente sottoposte ad operazioni di pulizia;
- 40.** nelle aree di ricezione deve essere disponibile un apposito spazio e mezzi idonei ad operare una prima selezione visiva dei materiali in ingresso per respingere eventuali materiali impropri; la stessa dovrà essere dotata di idonei dispositivi al fine di ridurre al minimo l'impatto odorigeno dei rifiuti;
- 41.** mantenere in perfetta efficienza la pavimentazione, le canalette e i pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate al deposito e alla

movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e l'area di ricezione dei rifiuti;

- 42.** garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera; l'area di ricezione, salvo inconvenienti tecnici che dovranno essere comunicati agli organi di controllo, dovrà essere svuotata con cadenza quindicinale, opportunamente sanificata e derattizzata;
- 43.** garantire che ogni area dell'impianto sia facilmente individuabile attraverso apposita cartellonistica che riporti anche le norme di comportamento degli addetti in caso di incidente;
- 44.** dotare le aree di transito dei veicoli di idonea segnaletica verticale ed orizzontale;
- 45.** dotare i lavoratori operanti nell'impianto di Dispositivi di Protezione Individuali; gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza secondo quanto previsto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 46.** sottoporre l'unità di pesa degli automezzi alle prove di taratura con frequenza almeno triennale;
- 47.** attenersi a quanto previsto dalla norma per la qualificazione in materia prima seconda del materiale metallico e non metallico (es. alluminio e PET) recuperato. In ogni caso, detti prodotti dovranno essere accompagnati da apposita analisi merceologica attestante la conformità degli stessi alle normative di riferimento. In caso contrario, il materiale derivante dal processo di recupero dovrà essere considerato rifiuto e come tale avviato a recupero/smaltimento presso impianti appositamente autorizzati;
- 48.** il CSS prodotto dovrà essere classificato secondo i specifici riferimenti di legge e destinato agli impianti di termovalorizzazione energetica.
- 49.** relativamente alla F.O.S. la durata del processo di stabilizzazione della frazione organica non dovrà essere inferiore a tre settimane e comunque dovrà garantire il raggiungimento di un indice respirometrico dinamico potenziale pari od inferiore a $1000 \text{ mg O}_2 \text{ kg}_{\text{sv}}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Solo in tal caso la frazione organica potrà essere utilizzata in ambienti confinati per le attività di ricopertura dei rifiuti. In alternativa dovrà essere avviato a processi di recupero o smaltimento presso impianti autorizzati;
- 50.** controllare e monitorare il trattamento intensivo della biomassa al fine di garantire, in ciascuna fase, la gestione ottimale delle condizioni di areazione ed umidità della stessa. In particolare, dovranno essere mantenuti valori di umidità ottimali, e

concentrazioni di ossigeno adeguate al processo biologico di ossidazione, salvaguardando un eccessivo abbassamento della temperatura dei cumuli; il controllo dovrà essere regolato e monitorato mediante l'utilizzo di sonde e sensori che consentano di poter monitorare il processo in maniera continuativa. Appositi registri di tali controlli e settaggi, dovranno essere mantenuti in piena disponibilità presso l'installazione per eventuali controlli.

- 51.** è consentito il ricircolo delle acque nelle medesime fasi di processo in corrispondenza delle quali sono state prodotte, a condizione che la gestione dei ricircoli assicuri che non siano contaminate da sostanze estranee, che siano garantiti presidi ambientali atti ad evitare impatti negativi sull'ambiente (es. emissioni odorogene), e che le quantità impiegate siano quelle strettamente necessarie per la regolazione dei processi.
- 52.** relativamente alla produzione di compost da R.D., la durata del processo (fase intensiva + maturazione) non dovrà essere inferiore a 90 giorni con una fase di maturazione che preveda, per un tempo di almeno 30/40 giorni, il periodico rivoltamento e/o ventilazione forzata a basse portate d'aria specifica. In ogni caso la durata del processo di maturazione finale dovrà essere tale da consentire il rispetto di standard di stabilità e qualità fissati dal D.Lgs. 217/06 e s.m.i. e, comunque, un indice respirometrico statico pari od inferiore a $400 \text{ mg O}_2 \text{ kg}_{\text{sv}}^{-1} \text{ h}^{-1}$.
- 53.** il compost, avviato all'esterno per il successivo utilizzo, dovrà essere accompagnato da certificato analitico che attesti la conformità dello stesso, in termini qualitativi e merceologici, a quanto richiamato nel D.Lgs. 75/2010 s.m.i. e secondo le modalità previste nello stesso.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si autorizza la realizzazione di n. 2 (due) punti di emissione finale in atmosfera di tipo diffuso **E1/E2** relativi all'impianto TMB costituiti dalle superfici dei biofiltri.

Nel reparto lavorazione dovranno essere garantiti, in ogni caso, n. 4 ricambi di aria ogni ora.

Biofiltri

L'aria trattata nei filtri a maniche dovrà essere successivamente avviata ai biofiltri nei quali le emissioni gassose vengono fatte passare uniformemente attraverso un mezzo poroso biologicamente attivo, ovvero in un apposito letto riempito con materiali quali cortecce, legno triturato, compost maturo, torba, ecc. mantenuti a condizioni di

temperatura e umidità costanti e che vengono colonizzati da microrganismi aerobi in grado di degradare i composti da trattare presenti nelle emissioni.

I biofiltri identificati **E1** ed **E2** dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Numero di unità	2
Spessore minimo strato filtrante	2,3 m
Volume filtrante complessivo	3.700 m ³
Portata aria totale	277.000 m ³ /h
Carico specifico	79 m ³ /h x m ³ biofiltro
Tempo di contatto	> 45 secondi

I biofiltri dovranno essere costituiti da una vasca in pendenza in c.a. che dovrà essere protetta da un telo in HDPE.

Si dovrà prevedere una canaletta di raccolta delle condense, collegata poi ad una cisterna di raccolta posta interrata fuori della vasca del biofiltro.

Per i dettagli costruttivi si rimanda inoltre all'elaborato "T.18 Biofiltro – Rev I – Ott. 2009".

Il materiale filtrante esausto derivante dalla manutenzione dei biofiltri può essere immesso in ingresso agli impianti autorizzati sul sito.

I limiti emissivi sono riportati nelle seguenti tabelle:

LIMITI DI EMISSIONE DEL BIOFILTRO (E1 ed E2)

Punto di emissione	Provenienza	Portata totale (Nm ³)	T	Durata Emissione (h)	Frequenza nelle 24 ore	Ore emissioni anno (h)	Sostanze inquinante	Valori limite
E1/E2	Linee di biostabilizzazione.	277.000	T.A.	24/24	Continua	8.760	Polveri Totali	5 mg/ Nm ³
							Acidi organici (acido acetico+acido propionico+acido butirrico)	0,3 mg/ Nm ³
							Mercaptani	0,02 mg/ Nm ³
							Aldeidi	1 mg/ Nm ³
							Ammoniaca+ammine espresse come ammoniaca	3 mg/ Nm ³
							Iidrogeno solforato	1 mg/

								Nm ³
								Odori UO/Nm ³ - livello di punta - valore medio giornaliero
								250 180
								Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale escludendo gli idrocarburi metanici*
								5mg/ Nm ³

*Le sostanze organiche da ricercare sono: **1,1,1 - tricoloroetano, acido capronico, acido valerianico, dimetil disolfuro, dimetil solfuro, etil mercaptano, etile acetato, etile butirrato, etile propinato, isobutile acetato, n - propile acetato, tetracloroetilene, tricoloroetilene, benzene, toluene, xileni.**

La frequenza di monitoraggio e i metodi di rilevazione nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati all'Autorità competente, all'Amministrazione Provinciale e all'Arpa Lazio, dovranno essere quelli richiamati nel Piano di monitoraggio e controllo.

Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare:

- 54.** comunicare, ai fini delle analisi relative alle emissioni in atmosfera, ad Arpa Lazio, alla Regione Lazio ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale e con almeno 15 giorni di preavviso, la data di messa a regime dell'impianto al fine di permettere all'autorità di controllo di svolgere le funzioni per quanto di competenza;
- 55.** sottoporre il biofiltro a misura della temperatura e dell'umidità del letto biofiltrante con sensori che rilevino i parametri in continuo
- 56.** effettuare il prelievo dei campioni di aria dal biofiltro, secondo le linee guida emanate in merito da Arta Abruzzo
- 57.** conformare le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e misurazione a quanto secondo le linee guida emanate in merito da Arta Abruzzo. Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il competente Servizio di Arpa Lazio;
- 58.** rendere accessibile e praticabile la sezione di campionamento predisponendo, ove necessario, idonea piattaforma di lavoro con caratteristiche simili a quelle descritte nel punto 6.2 della norma UNI 10169:2001;

- 59.** calcolare, ai fini del rispetto dei limiti emissivi fissati, la concentrazione degli inquinanti come media di almeno tre letture consecutive riferita ad almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 60.** confrontare, ai fini della verifica di conformità delle emissioni, il valore misurato di ogni parametro con il relativo valore limite di emissione. Il valore limite fissato tiene conto dell'incertezza di misura complessiva. Pertanto, si raggiunge la condizione di conformità quando il valore misurato è inferiore o uguale al limite stesso;
- 61.** determinare tutti i parametri riportati nel quadro emissivo e con la periodicità stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo;
- 62.** comunicare all'Autorità competente ed alla Sezione Arpa Lazio di Roma, con almeno 30 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;
- 63.** adottare, per l'effettuazione degli autocontrolli le metodiche contenute nella normativa tecnica e riportate nel Piano di automonitoraggio e controllo e i relativi aggiornamenti e revisioni, avendo cura di utilizzare laboratori accreditati Accredia per effettuare analisi e campionamenti
- 64.** dare evidenza delle attività di manutenzione per ogni sistema di abbattimento, predisponendo idonea modulistica, debitamente codificata, su cui annotare le attività previste dal piano di monitoraggio;
- 65.** assicurarsi che qualunque anomalia di funzionamento o di interruzione degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporti la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi; il sistema di allarmi e conseguente interruzione dovrà essere automatizzato. Registro elettronico e cartaceo degli eventi dovrà essere tenuto sempre in disponibilità nell'impianto per eventuali controlli
- 66.** mantenere il sistema di biofiltrazione in buone condizioni di funzionamento e manutenzione al fine di contenere le emissioni odorigene prodotte dai rifiuti presenti nell'impianto, ed in particolare:
 - l'aria che arriva al biofiltro deve essere molto umida (vicina al 90% rispetto alla saturazione);
 - il particolato deve essere rimosso;
 - si deve controllare mensilmente la temperatura del gas e la perdita di carico all'ingresso del biofiltro;
 - il contenuto di umidità del filtro deve essere regolarmente controllato;
 - il mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permettere un facile e regolare passaggio dell'aria senza perdita di carico;

- il mezzo deve essere rimosso quando inizia a disintegrarsi, impedendo il passaggio dell'aria; per questo motivo il filtro deve essere sezionabile almeno in due sezioni che possono funzionare indipendentemente dalle altre.

In ogni caso, il Gestore dovrà verificare, progressivamente e a regime, il dimensionamento del biofiltro sulla base di un tempo di contatto minimo equivalente ad ogni carico specifico di 100 Nm³ di aria per ogni ora e per m³ di biofiltro e comunque in grado di garantire un limite emissivo di 180 U.O./ m³ come emissione media giornaliera e comunque un valore inferiore a 250 U.O./ m³ in situazioni di punta.

67. verificare, attraverso specifiche procedure di controllo automatizzate, il costante ricambio d'aria negli edifici chiusi, secondo quanto precedentemente riportato;
68. garantire che l'impianto, in tutte le condizioni di funzionamento, compresi i periodi di avvio e di arresto, rispetti i limiti di emissione;
69. garantire che tutte le operazioni da eseguire sui rifiuti siano svolte all'interno dei locali dell'impianto, tenuti in depressione, onde evitare fenomeni di trasporto di polveri ed odori verso l'esterno;
70. assicurare che gli impianti siano gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verificano fenomeni rilevanti di immissioni di sostanze, l'Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l'efficacia attraverso la quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell'emissione;

C. ACQUA E DIFESA DEL SUOLO

Presso l'impianto da realizzare si autorizza uno scarico finale **SFI** che recapita al fosso del Cupo.

Tipologia Degli Scarichi Finali

TIPOLOGIA SCARICO	IMPIANTO DI TRATTAMENTO	RECETTORE
1. Acque bianche provenienti dalle coperture degli edifici; 2. Acque di seconda pioggia provenienti dai piazzali.	SI	Fosso del Cupo

Le acque meteoriche (di prima pioggia) provenienti da strade e piazzali dovranno essere convogliate, per il tramite di un sistema di condotte dedicato, alla vasca di raccolta delle acque di prima pioggia da realizzare secondo gli elaborati progettuali.

Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare:

- 71.** svuotare la vasca che raccoglie le acque di prima pioggia, previa analisi delle stesse, entro le successive 24 ore dalla conclusione dell'evento meteorico; Lo svuotamento dovrà essere registrato da idonea sensoristica (ad esempio sensori di alto e basso livello) e relativi automatismi che ne consentano il monitoraggio e la verifica di eventuali condizioni di funzionamento anomalo (ad esempio allarme visivo o sonoro in caso di anomalia della pompa)
- 72.** effettuare la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;
- 73.** mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelievo dei campioni posti sulle tubazioni di scarico;
- 74.** predisporre, nello scarico finale SFI, un pozzetto di campionamento sigillato ove sia installato un campionatore automatico programmabile a tempo indeterminato, refrigerato, autopulente, inamovibile e sigillabile, compreso di presa campione;
- 75.** dotare tutti gli scarichi, parziali e finali, nonché il pozzo di emungimento acqua, di sistemi continui di registrazione ed integrazione della portata, sigillabili
- 76.** assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
- 77.** non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;
- 78.** consentire il controllo dei sistemi di misura (ovvero i contatori) sia sull'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;

Acque sotterranee

Il Gestore dovrà realizzare, relativamente all'area delle pertinenze tecnologiche un sistema opportuno di piezometri, posti a monte e a valle dell'intera area, laddove monte e valle sono riferiti all'andamento della falda locale. La tipologia dei piezometri, il numero sono individuati nell'elaborato "T.25 Planimetria pozzi monitoraggio – Rev2 – Gen. 2010", il relativo piano di monitoraggio sono riportati nel Piano di monitoraggio e controllo.

I parametri da analizzare sono quelli previsti in Tabella I dell'allegato 2 del D.Lgs. 36/03 e, i rispettivi limiti, sono quelli definiti in tab. 2 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 .

L'analisi dovrà considerare i valori rilevati nei pozzi a monte e confrontare gli stessi con quelli rilevati nei pozzi a valle, determinandone l'eventuale scostamento. In caso di scostamenti peggiorativi della qualità delle acque (cfr. Tab. B.3.2 allegato I degli allegata alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 – Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee), il Gestore dovrà darne comunicazione agli Enti di controllo e al Comune territorialmente competente per l'attivazione delle procedure di legge.

Si segnala che il sito è già oggetto di procedimento di bonifica.

Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare:

79. fornire i dati analitici del monitoraggio antecedenti all' esercizio dell'impianto al fine di avere contezza dei livelli di fondo propri della zona in questione

D. RUMORE

In attesa che il Comune di Guidonia Montecelio provveda alla zonizzazione acustica del proprio territorio, si farà riferimento, per i valori limite di livello sonoro, alla zonizzazione del DPCM 1.3.1991.

L'impianto deve, pertanto, rispettare i limiti di emissione fissati, per tutto il territorio nazionale, in:

Diurno	70 dB(A)
Notturmo	60 dB(A)

Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare:

80. evitare gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata;
81. eseguire le attività maggiormente rumorose durante il periodo di riferimento diurno;
82. eseguire nuovi rilievi fonometrici entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto e trasmettere le risultanze all'autorità competente, all'ARPA Lazio e al Comune di Guidonia Montecelio. Tali rilievi dovranno essere conformi all' Allegato II D.M. 31/01/05
83. comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche all'attività che dovessero esserci in corso d'opera;
84. garantire un periodo di monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico in modo da rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia e di provvedere ad idonee misure di intervento in caso di superamento degli stessi;
85. effettuare secondo le indicazioni del piano di monitoraggio e controllo riportato in allegato, una verifica dell'impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l'impianto, anche attraverso l'esecuzione di rilevamenti fonometrici. Le risultanze di tali valutazioni dovranno essere trasmesse all'autorità competente, all'ARPA Lazio e al Comune di Guidonia Montecelio;
86. conservare gli esiti delle misure fonometriche e tenerle a disposizione di ARPA Lazio per almeno cinque anni;

E. MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a eventi accidentali derivanti dalla gestione di rifiuti, il Gestore dovrà dare comunicazione, nei termini di legge, dell'anomalia o evento all'Autorità competente, all'ARPA Lazio e al Comune di Guidonia Montecelio, affinché provvedano a individuare le misure da adottare.

Il Gestore, inoltre, dovrà adottare tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata nel rispetto di quanto riportato nella parte IV del D.Lgs. 152/06.

Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare:

- 87.** tenere, presso i siti di stoccaggio dei rifiuti autoprodotti e delle materie prime, prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento;
- 88.** mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l'ambiente e/o per la sicurezza esistenti;
- 89.** dare tempestiva comunicazione, nei termini di legge, dell'anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni;
- 90.** in caso di fermo dell'impianto, provvedere a sospendere i conferimenti da parte di terzi, e ad avviare ogni azione volta al corretto smaltimento dei rifiuti presenti in impianto.

F. GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, il Gestore dovrà, in particolare:

- 91.** ripristinare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, e all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- 92.** provvedere, in ogni caso a:
 - a. lasciare il sito in sicurezza;
 - b. svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - c. rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
- 93.** comunicare, prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Guidonia Montecelio ed all'ARPA Lazio un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti; l'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione;

- 94.** sino ad allora, la presente A.I.A. deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.

Il Direttore
Dott. Ing. Flaminia Tosini